CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3501/2025

Oggetto: SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTERNAZIONALI S.R.L., VIA MOLINETTI SNC, COGOLETO (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 952 DEL 02.05.2022 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II..

In data 11/12/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti inoltre

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 11/12/2025 15:39:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 3501 del 11/12/2025
Prot.: 2025 / 74425 del 11/12/2025

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Visti in particolare

relativamente al comparto rifiuti:

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22”;

il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

il D.M. n. 127/2024 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali” che attribuisce alla Città Metropolitana la competenza delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 11/12/2025 15:39:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 3501 del 11/12/2025
Prot.: 2025 / 74425 del 11/12/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Premesso che

con A.D. n. 952 del 02/05/2022 è stata rilasciata a Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, rifiuti e acustica, per l’insediamento sito in Via Molinetto snc in Comune di Cogoleto;

la suddetta A.U.A. è stata successivamente modificata con i seguenti atti:

- A.D. n. 1438 del 28/06/2022 di riduzione della durata dell’autorizzazione e contestuale rettifica dell’oggetto della stessa;
- A.D. n. 1311 del 09/06/2023 di modifica non sostanziale relativa al comparto rifiuti;
- A.D. n. 1746 del 27/06/2025 di modifica non sostanziale relativa al comparto rifiuti per l’adeguamento al D.M. 127/2024;

Atteso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 60036 del 08/10/2025 Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa ad un incremento dei quantitativi di rifiuti trattati in impianto;

le modifiche comunicate riguardano nello specifico quanto di seguito descritto:

- aumento del quantitativo di rifiuti recuperati (attività R5) dalle attuali 150 tonnellate/giorno autorizzate a 165 tonnellate/giorno;
- aumento del quantitativo annuale di rifiuti trattato e gestito come attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) finalizzato alla produzione di End of Waste ai sensi del D.M. 127/2024, per i codici EER gestiti in impianto e facenti parte dei paragrafi 7.1 – 7.6 – 7.31bis del D.M. 05/02/1998, dalle attuali 30.000 tonnellate/anno autorizzate a 33.000 tonnellate/anno;

Ritenuto che le modifiche richieste costituiscano modifica non sostanziale dell’A.U.A. ai sensi di quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 1567 del 28/11/2008, in quanto non producono variazioni ai requisiti sostanziali dell’attività dell’impianto;

Considerato che

con nota prot. n. 69752 del 20/11/2025 è stato comunicato l’avvio di procedimento relativo alla modifica non sostanziale;

con la citata nota di avvio del procedimento:

- è stato inoltre fornito:
  - il nominativo del responsabile del procedimento e referente tecnico;
  - il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di invio della comunicazione, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 11/12/2025 15:39:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 3501 del 11/12/2025
Prot.: 2025 / 74425 del 11/12/2025

- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- il domicilio digitale dell'amministrazione procedente;

- è stata trasmessa agli enti potenzialmente interessati all'espressione di eventuali motivi ostativi/pareri la comunicazione di adeguamento al D.M. 127/2024 trasmessa da Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. assunta al protocollo con n. 60036 del 08/10/2025;
- è stato comunicato ai suddetti enti che la comunicazione di eventuali motivi ostativi/pareri avrebbe dovuto pervenire a Città Metropolitana entro 15 giorni dalla data della nota di avvio stessa;
- sono stati chiesti alcuni chiarimenti relativamente alla comunicazione di modifica presentata e sono stati contestualmente sospesi i tempi procedimentali;

con note assunte al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 70551 e n. 70552 del 24/11/2025 la Società ha trasmesso i chiarimenti richiesti;

Preso atto che da parte degli Enti interpellati nel procedimento non sono pervenute osservazioni/motivi ostativi in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa dalla Società;

Considerato che

esaminata la documentazione inviata, non si rilevano elementi ostativi all'approvazione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'A.D. n. 952 del 02/05/2022 e ss.mm.ii.;

l'aumento dei quantitativi annuali di rifiuti gestiti in impianto a seguito della modifica richiesta non comporta un cambio di classe relativamente all'importo dei diritti annuali che devono versare le imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

a seguito dell'aumento del quantitativo di rifiuti trattato giornalmente risulta necessario richiedere l'adeguamento della garanzia finanziaria che Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. ha stipulato a favore di Città Metropolitana di Genova;

Atteso che per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011.

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile di procedimento e inserita nel fascicolo informatico con protocollo n. 74234 del 11/12/2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Ilaria Spinetti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027 attesta:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 11/12/2025 15:39:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 3501 del 11/12/2025
Prot.: 2025 / 74425 del 11/12/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

A) di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con A.D. n. 952 del 02.05.2022 e ss.mm.ii. a Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. per l'insediamento sito a Cogoleto in Via Molinetto snc, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

   a) la tabella di cui all'Allegato 2 all'A.D. n. 1746 del 27/06/2025 è sostituita dalla tabella di cui all'Allegato 1 al presente atto;

   b) non potranno essere trattate (attività R5) più di 165 tonnellate/giorno di rifiuti (tale valore non deve essere inteso come media su più giorni);

   c) entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà essere consegnata in originale l'adeguamento della garanzia finanziaria già prestata a favore della Città Metropolitana di Genova oppure una nuova garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere costituita per un importo pari ad una copertura di € 271.622,532 (corrispondenti al trattamento di 165 tonnellate/giorno di rifiuti inerti), comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato B della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012, da prestare secondo una delle seguenti modalità:

      - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
      - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
      - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;

   d) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera c), dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 11/12/2025 15:39:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 3501 del 11/12/2025
Prot.: 2025 / 74425 del 11/12/2025

polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;

e) l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui alla precedente lettera c), stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula;

f) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);

g) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;

h) la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione e senza eccezioni;

i) l'importo delle garanzie prestate anche senza modifica dei quantitativi di rifiuti autorizzati dovrà essere aggiornato con adeguamento ISTAT in caso di rinnovo, di modifica sostanziale dell'autorizzazione e di modifica non sostanziale a condizione che, in quest'ultimo caso, siano decorsi almeno due anni dalla stipula iniziale;

j) per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo, in regola con le norme sul bollo, e corredata di documentazione attestante l'effettuazione degli adempimenti di cui alla lettera mm) delle prescrizioni di cui all'Atto Dirigenziale n. 952 del 02/05/2022;

INVIA

copia del presente atto a:

- Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l.;
- Regione Liguria;
- Comune di Cogoleto;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese;
- Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 11/12/2025 15:39:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 3501 del 11/12/2025
Prot.: 2025 / 74425 del 11/12/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

È fatto salvo tutto quanto contenuto nell'A.D. n. 952 del 02.05.2022 e ss.mm.ii., non in contrasto con il presente atto.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di modifica non sostanziale del 08/10/2025, al netto della sospensione di 4 giorni per richiesta di integrazioni.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 11/12/2025 15:39:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 3501 del 11/12/2025
Prot.: 2025 / 74425 del 11/12/2025